

Stabilivasi in esso: — I, che l'ultimo trattato conchiuso con Mahomet II avesse il suo pieno vigore, tranne sul proposito dei dieci mila ducati da pagarsi alle dogane della Porta, per la franchigia delle merci veneziane in tutti gli stati turchi: da questa gabella (1) ne sarebbe esente la Signoria, perchè in altro modo se ne converrebbe in appresso; — II, che il bailo della repubblica continuerebbe a godere in Costantinopoli tutte le giurisdizioni e i privilegi, che vi aveva goduto da prima; — III, che i veneziani soddisferebbero in tre rate al convenuto pagamento de' cinquanta mila ducati, di cui rimanevano debitori verso la dogana imperiale; — IV, che il diritto di dogana per tutte le merci dei veneziani, invece della stabilita somma di dieci mila ducati, si determinava ad un quattro per cento sul valore delle merci medesime; — V, che se un veneziano morisse negli stati del gran-Signore, senz' avere soddisfatto ai suoi debiti, la nazione non se ne potesse riputar responsabile; — VI, che il sultano compenserebbe tutti i danni recati ai veneziani dopo l'ultima pace; VII, che tutti gli armatori turchi verrebbero obbligati, prima di mettersi alla vela, a dare cauzione di non offendere in veruna guisa i sudditi veneziani; — VIII, che dall' una parte e dall' altra si osserverebbero diligentemente le linee dei confini tracciate di comune accordo; — IX, che si concederebbe la libertà a tutti gli schiavi fatti dopo l'ultima pace.

C A P O XXXVIII.

Fondazione di monasteri nel secolo XIV e nel XV.

Dalle notizie profane e politiche trasportiamo ora lo sguardo alle sacre ed ecclesiastiche; e dallo strepito delle sanguinose battaglie inoltriamoci tra il silenzio dei chiostri pacifici. Primo di

(1) Erroneamente il Laugier nominò *tributo* cotesta contribuzione doganale. Ch' essa non fosse un tributo lo si rileva
 assai chiaro da quanto ne fu stabilito invece nell' articolo IV di questo medesimo trattato.